


COMUNE DI TREGNAGO

PROVINCIA DI VERONA



Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali

Approvato con deliberazione C.C. n. __06__ del __01.03.2003__

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI

art. 1 = ambito di applicazione

art. 2 = limiti edittali delle sanzioni

art. 3 = organo competente ad applicare la sanzione

art. 4 = criteri per l'applicazione della sanzione

art. 5 = pagamenti in misura ridotta

art. 6 = disposizione transitoria

=====

Art. 1

(ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, per le quali la legge non prevede sanzioni di diversa natura ed entità.

Art. 2

(limiti edittali delle sanzioni)

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00= ad Euro 500,00=.

2. Le violazioni alle ordinanze comunali sono punite, ove non provvedano il codice penale o specifiche disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00= a Euro 500,00=.

3. Le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali comportano, per i responsabili, l'obbligo della cessazione immediata dell'abuso.

4. L'inottemperanza all'obbligo di cui al comma 3 del presente articolo, è punita, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00= ad Euro 500,00=.

Art. 3

(organo competente ad applicare la sanzione)

1. Le sanzioni sono applicate dal responsabile del servizio nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 4

(criteri per l'applicazione della sanzione)

1. Nella determinazione delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, si applicano i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per i casi in cui il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta, la somma da determinarsi con ordinanza ingiunzione non può essere inferiore a quella prescritta per il pagamento in misura ridotta.

Art. 5

(pagamenti in misura ridotta)

1. Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali si applica l'istituto del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6

(disposizione transitoria)

1. Le sanzioni previste dai Regolamenti comunali adottati anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 267/2000, nonché le sanzioni per le violazioni alle ordinanze comunali, nella misura vigente prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, vengono rideterminate nei limiti di cui al precedente punto 2).